



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRIGENTE

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

**Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado d'istruzione
e, per il Loro tramite, alle Comunità educati di riferimento
p.c. all'Assessorato all'Istruzione del Comune di Torino**

Oggetto: Continuità didattica. Risposte a quesiti e segnalazioni.

Pervengono a questo Ufficio segnalazioni da parte delle famiglie di discenti (ma anche da parte di dirigenti scolastici ed insegnanti) di ogni ordine e grado di istruzione, nelle quali viene lamentata la non avvenuta conferma di docenti per questo anno scolastico nelle classi frequentate dai loro figli.

Pur comprendendo le preoccupazioni di questi genitori, si ritiene indispensabile inviare anche a loro, per il Vs. tramite, un messaggio chiarificatore, al fine di condividere alcuni aspetti sia di natura didattica sia giuridica.

Da un punto di vista legislativo, è noto che il termine " continuità " è da alcuni decenni in uso nelle nostre Scuole . Riportiamo di seguito alcuni dispositivi normativi ed amministrativi particolarmente significativi:

Legge 148/1990 (*Riforma dell'ordinamento della scuola elementare*), art. 5 c. 3. *Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, **avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica**, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.*

DIRIGENTE TECLA RIVERSO
RESPONSABILE FRANCESCO CHIARO
FRANCESCO.CHIARO1@POSTA.ISTRUZIONE.IT





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRIGENTE

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

DM 16.11.1992 Applicazione dell'art. 2 della legge 5 giugno 1990, n. 148

La continuità del processo educativo tra scuola materna, elementare e media viene garantita come percorso formativo unitario al quale contribuisce con pari dignità educativa l'azione di ciascuna scuola, nella dinamica degli specifici ruoli ed obiettivi, secondo una logica di sviluppo organico e coerente.

Al fine di realizzare il necessario raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra le diverse scuole, i collegi dei docenti elaborano, nell'ambito della programmazione educativa annuale, piani di intervento per promuovere la continuità.

I piani di intervento devono qualificare la programmazione educativa come pratica unificante per tutti gli ordini di scuola, assicurando un continuum di opportunità educative a tutti gli alunni nel loro sviluppo individuale e formativo ed individuando iniziative comuni intese ad assicurare operativamente la continuità.

Detti piani di intervento, da definirsi sulla base delle esigenze legate alle concrete situazioni in cui le scuole si trovano ad operare e con riferimento alle caratteristiche generali e specifiche dei soggetti, indicheranno finalità ed obiettivi, forme di collegamento con le realtà culturali, ambientali e sociali presenti sul territorio, nonché modalità di verifica e valutazione.

CM 339/1992 Continuità educativa. Trasmissione del Decreto Ministeriale applicativo dell'art. 2 della Legge 5 giugno 1990, n. 148

(...) 1. *Ragioni e obiettivi della continuità*

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità.

Una corretta azione educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello dell'abbandono scolastico, prevedendo opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola.





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRIGENTE

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

Continuità del processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell'azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.

Per la continuità sul sostegno:

Legge 104/1992 art. 14 c.1.lett.c)

14. Modalità di attuazione dell'integrazione.

(...)

c) a educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di garantire la continuità consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età; nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi.

Legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996, art. 1 c. 72 in relazione all'art. 14 c.1.lett.c) della Legge 104/1992

*72. I provveditori agli studi, sulla base dell'organico complessivo fissato al comma 71, determinano l'organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell'insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall'utenza. **E' garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista.** Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del testo unico*





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRIGENTE

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

D.Lgs 66/2017 (uno degli otto decreti attuativi della Legge 107/2015) e successive disposizioni integrative del Decreto Legislativo n. 96 07/10/2019

Art. 14 Continuità del progetto educativo e didattico

1. La continuità educativa e didattica per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'inclusione e dal PEI.

(...)

3. Al fine di agevolare la continuità' educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell'avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall'articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. 4. Al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRIGENTE

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

Da quanto sopra esposto, si deduce che, inizialmente, tale concetto di "continuità" riguardava quella inerente il passaggio da un grado di istruzione a quello successivo, attraverso un progetto curricolare di ampio respiro nell'ottica della verticalizzazione degli apprendimenti e del successo formativo delle alunne e degli alunni.

Attualmente e in virtù delle successive disposizioni normative, l'espressione "continuità didattica" afferisce, anche alla conferma dello stesso insegnante su posto comune e/o **di sostegno** per l'anno scolastico successivo sulla stessa cattedra.

Tuttavia, laddove l'avvicendamento/cambiamento del docente è determinato da bandi pubblici di concorso, gli aspiranti inclusi nelle relative graduatorie acquisiscono gli spettanti diritti soggettivi.

Inoltre, si desidera anche condividere alcune riflessioni:

- secondo le norme vigenti di comparto e del pubblico impiego (*in primis* D.Lgs 165/2001), gli atti di organizzativi di gestione sono propri del Dirigente scolastico in sintonia con le norme vigenti e nel rispetto delle prerogative degli Organi collegiali e delle norme contrattuali di comparto (v. anche **nota MIUR 6900/2011**, che sottolinea, in particolare, la priorità, nell'assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi, del rispetto della continuità didattica);
- la continuità è un diritto del discente (o meglio interesse prevalente) e non quello del docente (v. sentenza n. 947/2013 del Giudice del Lavoro di Bologna).

Pertanto, alla luce dell'intreccio di norme legislative e contrattuali, circolari e sentenze summenzionate, sembra che il principio della continuità, sopra esplicitato, ceda di fronte a diritti derivanti da procedure concorsuali.

Tuttavia tale *continuità del docente* appare più praticabile (nei limiti dell'organico effettivamente assegnato) utilizzando quelli che sono gli strumenti normativi e contrattuali propri dell'Autonomia scolastica.





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI TORINO

UFFICIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRIGENTE

VIA COAZZE 18, 10138 TORINO;

PEC: USPTO@POSTACERT.ISTRUZIONE.IT; WEB: WWW.ISTRUZIONEPIEMONTE.IT/TORINO

C.F. 80089530010; CODICE IPA: M_PI; CODICE AOO: AOOUSPTO; CODICE F. E.: DACWJ2

E' opportuno far comprendere questi passaggi alle famiglie, pur nel rispetto della loro libertà di scelta educativa garantita dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

Al contempo, è necessario tranquillizzarle, dal momento che l'Istituzione scolastica ha tutte le risorse professionali e culturali per attivare una continuità didattica nel senso pedagogico.

Le Scuole, dalle SS.LL. dirette, implementano quotidianamente, con professionalità e competenza, documentazione ed esperienze. Questo bagaglio di conoscenze e competenze va trasmesso ai nuovi docenti.

E' fondamentale che l'insegnante uscente, anche per una delle ragioni suddette, trasmetta la sua **documentata** esperienza al collega subentrante, secondo modalità e progetti scelti e stabiliti dagli Organi Collegiali, *in primis* quello tecnico dei Docenti, coadiuvati dal Dirigente scolastico, e declinati nei singoli Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione in base alla singolarità dei casi in esame.

In tale contesto e specificatamente in relazione ad allievi con disabilità, si ricorda che l'art. 14 c.1. del D.Lgs 66/2017 (sopra richiamato) evidenzia anche che la *continuità è garantita per i discenti con disabilità dal Piano per l'inclusione e dal PEI*, oltre che dal personale scolastico (che è costituito non solo dai docenti ma anche da quello ATA). Il legislatore ha inteso, infatti, sottolineare il fondamentale ruolo della documentazione realizzata dalla Scuola nella sua interezza e in collaborazione con le famiglie ed altre figure ed enti chiamati a partecipare al progetto complessivo, didattico e sociale, di inclusione dell'allievo con disabilità. Ciò vale, ovviamente e in modo particolare, per tutte le categorie dei discenti con bisogni educativi speciali, ai quali va assicurata una necessaria "cura educativa".

In ultimo, il Collegio dei Docenti è costituito da insegnanti, ossia persone di alto profilo professionale e culturale, in grado di realizzare quella continuità didattico-pedagogica che rappresenta il fulcro dell'erogazione del servizio educativo e d'istruzione.

Ai Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione (ma anche al Consiglio d'Istituto) partecipa anche la componente dei genitori. In tale contesto, va attivato un processo di condivisione e disseminazione, teso anche alla corretta comprensione di aspetti e problematiche sopra esposti.

Si confida nella consueta e proficua collaborazione.

IL DIRIGENTE

Tecla Rivero

